

# **COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA**

**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.**

Approvato con Delibera di C.C. n \_\_\_\_\_ / del \_\_\_\_\_

## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### **DISCIPLINA SULLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO, LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E LE AFFISSIONI**

##### **CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.....	PAG. 1
Art. 2 – Ambito territoriale e legislativo di applicazione .....	PAG. 1
Art. 3 – Deliberazione delle tariffe .....	PAG. 1
Art. 4 – Gestione del servizio .....	PAG. 1
Art. 5 – Funzionario responsabile .....	PAG. 2

##### **CAPO II – DISCIPLINA SULLE OCCUPAZIONI E SUGLI IMPIANTI PER L’ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Art. 6 – Criteri generali .....	PAG. 2
Art. 7 – Terminologia di riferimento .....	PAG. 2
Art. 8 – Tipologia delle occupazioni e degli impianti pubblicitari .....	PAG. 2
Art. 9 – Ambiti e competenze del Regolamento .....	PAG. 3

##### **CAPO III – PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

Art. 10 – Modalità della richiesta .....	PAG. 3
Art. 11 – Procedura semplificata .....	PAG. 5
Art. 12 – Esenzione dalla richiesta di concessione .....	PAG. 6
Art. 13 – Casi di urgenza, forza maggiore o di rilevante interesse pubblico .....	PAG. 6
Art. 14 – Termini e modalità per il rilascio della concessione/autorizzazione .....	PAG. 7
Art. 15 – Contenuto e rilascio della concessione/autorizzazione - deposito cauzionale .....	PAG. 7
Art. 16 – Rinuncia alla richiesta di occupazione .....	PAG. 8

##### **CAPO IV – INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL’AMBITO COMUNALE**

Art. 17 – Tipologia dei manufatti realizzabili .....	PAG. 8
--	--------

Art. 18 – Ubicazione e caratteristiche delle insegne e simili .....	PAG. 9
Art. 19 – Dimensioni e posizioni delle insegne e simili .....	PAG. 9
Art. 20 – Classificazione della cartellonistica stradale.....	PAG. 9
Art. 21 – Classificazione del territorio comunale .....	PAG. 10
Art. 22 – Edifici monumentali.....	PAG. 10
Art. 23 – Zone soggette a vincolo e a controllo ambientale .....	PAG. 10
Art. 24 – Centri commerciali, direzionali e periferie .....	PAG. 11
Art. 25 – Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili .....	PAG. 11
Art. 26 – Norme di sicurezza della viabilità .....	PAG. 12
Art. 27 – Difformità .....	PAG. 13

**CAPO V – CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO, LIMITI ED ESCLUSIONI**

Art. 28 – Titolarità della concessione .....	PAG. 13
Art. 29 – Durata e rinnovo della concessione .....	PAG. 13
Art. 30 – Obblighi del titolare della concessione .....	PAG. 13
Art. 31 – Revoca per causa imputabile al concessionario e decadenza della concessione .....	PAG. 14
Art. 32 – Modifica, sospensione e revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico .....	PAG. 14
Art. 33 – Limiti delle occupazioni ed esclusioni.....	PAG. 14
Art. 34 – Occupazioni temporanee per cantieri .....	PAG. 15
Art. 35 – Occupazioni abusive .....	PAG. 15

**TITOLO II**

**CANONE UNICO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE SULL'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E SULL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, SERVIZIO E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**CAPO I – CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE SULL'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E SULL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Art. 36 – Presupposto del canone .....	PAG. 16
Art. 37 – Soggetti .....	PAG. 17
Art. 38 – Modalità di applicazione del canone .....	PAG. 17

Art. 39 – Classificazione del comune e tariffa standard .....	PAG. 17
Art. 40 – Occupazioni del sottosuolo .....	PAG. 17
Art. 41 – Modifica della sede stradale.....	PAG. 18
Art. 42 – Riduzioni per occupazioni temporanee finalizzate ad attività edilizie .....	PAG. 18
Art. 43 – Esenzioni .....	PAG. 18
Art. 44 – Versamento del canone .....	PAG. 19

## **CAPO II – SERVIZIO E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 45 – Il servizio delle pubbliche affissioni .....	PAG. 19
Art. 46 – Modalità per le pubbliche affissioni .....	PAG. 20
Art. 47 – Pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni .....	PAG. 20
Art. 48 – Misura del diritto .....	PAG. 20
Art. 49 – Esenzioni dal diritto .....	PAG. 21
Art. 50 – Riduzione del diritto .....	PAG. 21
Art. 51 – Soppressione dell’obbligo del servizio.....	PAG. 21

## **CAPO III – DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI - INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE E DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI DEGLI IMPIANTI DA DESTINARE ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Art. 52 – Quantificazione e individuazione delle superfici .....	PAG. 21
Art. 53 – Riserva .....	PAG. 22

## **TITOLO II**

### **SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI**

Art. 54 – Abusivismo .....	PAG. 22
Art. 55 – Comunicazioni “infedeli” .....	PAG. 22
Art. 56 – Riduzioni .....	PAG. 22
Art. 57 – Sanzioni amministrative previste nel codice della strada .....	PAG. 22
Art. 58 – Interessi moratori .....	PAG. 22

**ALLEGATI GRAFICI**

***Allegati A e A1 (Affissioni istituzionali)***

***Allegati B e B1 (Affissioni ordinarie e commerciali)***

***Allegato C (Impianti da concedere a terzi per affissioni dirette)***

***Allegato D (Parapedoni – Pensiline – Direzionali)***

# **TITOLO I**

## **DISCIPLINA SULLE OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO, LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE E LE AFFISSIONI**

### **– CAPO I –**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- a) Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale di San Filippo del Mela ai sensi dell'art. 52 del D.Lgv. 15.12.1997 n. 446, disciplina i criteri di applicazione del Canone Unico di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, di cui alla Legge n. 160/2019 (Legge Finanziaria 2020), commi dall'816 all'836, con decorrenza dall'anno 2021.
- b) Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
- c) Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
- d) Continua ad applicarsi il Piano Generale degli Impianti Affissionistici approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 47/15 – posto in calce al vecchio REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI redatto ai sensi del Decreto Legislativo 15/11/1993, n° 507, che per completezza viene comunque riportato nel presente Regolamento, al Capo III (art. 53 e relativi allegati grafici);

##### **Art. 2 – AMBITO TERRITORIALE E LEGISLATIVO DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune di San Filippo del Mela tenuto conto di quanto stabilito:

- a) dalla Legge n. 160/2019 (Legge Finanziaria 2020), commi dall'816 all'847;
- b) dalle norme del presente Regolamento Comunale;
- c) da tutte le altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e/o su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

##### **Art. 3 – DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE**

La tariffa del Canone Unico di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria è applicata nella misura stabilita dal presente Regolamento e si intende prorogata di anno in anno se non modificata dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno di riferimento, con decorrenza dal 1° Gennaio dello stesso anno.

##### **Art. 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO**

La gestione del servizio di accertamento e riscossione del Canone Unico di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria è effettuato dal Comune in economia diretta.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio, ove lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 112, 113 e 113 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), ovvero ai soggetti terzi iscritti all'Albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.

## **Art. 5 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone Unico di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria sono attribuiti al Funzionario Responsabile designato dalla Giunta Comunale. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

### **– Capo II –**

## **DISCIPLINA SULLE OCCUPAZIONI E SUGLI IMPIANTI PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Art. 6 – CRITERI GENERALI**

1. Il Comune di San Filippo del Mela procederà alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità delle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. La tipologia e le caratteristiche delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari da esporre nel territorio comunale, le modalità per ottenerne l'installazione e l'esposizione nonché il rilascio della relativa concessione/autorizzazione comunale, sono disciplinate dal presente Regolamento Comunale e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle Autorità competenti.
3. In conformità a quanto dispone la Legge 18 Marzo 1959 n°132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie. Per ragioni di ordine tecnico o interesse generale, l'Ufficio Tecnico Comunale può concedere deroghe alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade urbane di quartiere e strade locali, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

### **Art. 7 – TERMINOLOGIA DI RIFERIMENTO**

Ai fini del presente Regolamento, si intendono:

- per "occupazione" o "occupare", la esclusiva disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, da parte di un soggetto pubblico o privato, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
- per "concessione", l'atto amministrativo mediante il quale il Comune concede l'occupazione suddetta, stabilisce i diritti e gli obblighi e determina il canone;
- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "indennità", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche.

### **Art. 8 – TIPOLOGIA DELLE OCCUPAZIONI E DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

Ai soli fini della durata dell'atto amministrativo (di concessione) e delle modalità di pagamento del canone, si fa distinzione tra occupazioni permanenti e temporanee:

- sono permanenti le occupazioni di carattere continuativo, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché le occupazioni non continuative ma con ricorrenza almeno settimanale e di durata non inferiore all'anno, e le stagionali da parte di commercianti su area pubblica;
- sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti ma non continuative, e che comunque non comportino rilevanti modificazioni dell'area pubblica.

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa dettata in merito dal competente Ufficio Tecnico Comunale.

Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico relative a chioschi, edicole, tende, manufatti stabili, strutture stabili per le affissioni pubblicitarie, sono rilasciate dall'Ufficio Tecnico Comunale - Area Gestione del Territorio.

#### **Art. 9 – AMBITI E COMPETENZE DEL REGOLAMENTO**

Il comma 847 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 (Legge Finanziaria 2020) abroga esplicitamente la normativa di riferimento dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP) della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP) nonché ogni altra disposizione in contrasto con la nuova normativa. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.

In conseguenza di ciò, il presente Regolamento sostituisce ed abroga i Regolamenti Comunali sull'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP) e quello relativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

### **– Capo III –**

#### **PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

#### **Art. 10 - MODALITÀ DELLA RICHIESTA**

1. La domanda, redatta in carta legale e debitamente sottoscritta, deve essere indirizzata al Comune di San Filippo del Mela – Area Gestione del Territorio – Via F.sco Crispi, 16 – 98044 – San Filippo del Mela e deve contenere:
  - nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale "o partita iva", recapiti telefonici e indirizzo E-mail;
  - nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, "o partita iva" nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche "di fatto", recapiti telefonici e indirizzo E-mail;
  - l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa misura di superficie ovvero l'estensione lineare, a seconda della modalità di computo del canone previsto nel presente Regolamento per la specifica occupazione;
  - l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si chiede di svolgere sul suolo pubblico, con gli estremi della relativa autorizzazione, ove richiesta, e dell'autorità che ha provveduto al suo rilascio;
  - la descrizione dei mezzi o attrezzature e manufatti con cui s'intende occupare, l'opera che si richiede di eseguire e le modalità d'uso dell'area;
  - la durata dell'occupazione;
2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a. marca da bollo, (da consegnare al momento del ritiro del provvedimento amministrativo);
  - b. Relazione illustrativa delle aree che s'intendono occupare e delle eventuali opere che si intendono realizzare, completa di calcolo delle superfici da occupare e relative aree di pertinenza;
  - c. Planimetria d'insieme, in scala (1:200 e/o 1:500) quotata ed orientata, riprodotte la situazione originaria dei luoghi, ivi compresi la denominazione e la larghezza delle sedi stradali adiacenti, la dimensione dei marciapiedi, l'individuazione di alberi, pali di illuminazione, segnaletica, cabine telefoniche, l'indicazione delle reti dei pubblici servizi e/o di ogni altro particolare di rilievo.
  - d. Planimetria d'insieme nella medesima scala di cui al punto c), quotata ed orientata, dove sia rappresentata nelle sue linee, dimensioni, quote generali, altezze e distanze, l'opera progettata unitamente a tutte le coerenze, la denominazione e la larghezza delle sedi stradali adiacenti, la dimensione dei marciapiedi, l'individuazione di alberi, pali di illuminazione, segnaletica, cabine telefoniche, l'indicazione delle reti dei pubblici servizi e/o ogni altro particolare di rilievo.

- e. Pianta e prospetto in scala (1:50 e/o 1:100) del luogo dove insiste l'occupazione di suolo pubblico richiesta, con evidenziati i tipi e le forme delle attrezzature previste, che riproducono l'esatto stato dei luoghi.
- f. Almeno due sezioni verticali in scala 1:50 e/o 1:100 dettagliatamente quotate ed ortogonali tra loro;
- g. Foto d'insieme a colori della zona interessata.
- h. Eventuali autorizzazioni o concessioni rilasciate dagli Enti preposti, su occupazioni o manufatti esistenti;
- i. Eventuali autorizzazioni o allacci alla rete fognaria, idrica, elettrica, telefonica ecc.;
- l. Polizza fideiussoria bancaria o assicurativa della durata minima di anni 4 a garanzia di eventuali danni prodotti dagli utenti ed inadempimenti dei concessionari, conseguenti alla occupazione suolo richiesta per un massimale garantito pari ad € 200,00 x mq. di superficie di occupazione suolo concessa. Tale documento dovrà essere prodotto prima del rilascio della Concessione Demaniale;
- m. Autorizzazione Amministrativa se l'occupazione è strumentale all'esercizio di un'attività commerciale.

Gli elaborati di cui ai punti b), c), d), e), f) dovranno essere presentati sempre in duplice copia.

La documentazione tecnica dovrà essere redatta da Tecnico abilitato all'esercizio della professione, datata e sottoscritta dallo stesso.

Per le occupazioni temporanee fino a 2 giorni, sempreché non rientrino nella casistica prevista per le occupazioni d'urgenza (art. 13), di limitate dimensioni (fino a 10 mq.), è sufficiente produrre un disegno illustrativo dello stato dei luoghi con l'esatta individuazione dell'area richiesta e le modalità di occupazione.

Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda, comprese eventuali autorizzazioni o concessioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione e/o concessione.

**La domanda per l'autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari**, - che prevede una **occupazione permanente** del suolo pubblico - deve contenere, inoltre, le seguenti indicazioni:

- indirizzo completo del sito ove si intende collocare o trasformare il mezzo pubblicitario;
- ragione sociale e sede legale della ditta installatrice, nonché il relativo numero di codice fiscale o partita IVA,

ed alla stessa dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) dal quale risulti che l'oggetto sociale della ditta installatrice sia pertinente con l'esecuzione del lavoro oggetto della domanda;
- copia (o autocertificazione) dell'atto di disponibilità del sito dove si intende collocare il mezzo pubblicitario;

ed ancora:

**A) PER GLI IMPIANTI PUBBLICITARI FINALIZZATI ALLA AFFISSIONE DI MANIFESTI:**

- ✓ idonea documentazione fotografica formato cm. 9 x 12 dalla quale risulti inequivocabilmente l'esatta ubicazione del mezzo pubblicitario ed il suo inserimento nel contesto del sito;
- ✓ rappresentazione planimetrica in scala appropriata, con indicazione:
  1. distanza del lato aggettante del mezzo pubblicitario dalla carreggiata;
  2. l'esistenza di segnali stradali di pericolo e di prescrizione, di impianti semaforici, di intersezioni, di altri cartelli e mezzi pubblicitari, presenti 50 metri prima e 50 metri dopo il punto in cui s'intende collocare il mezzo oggetto della domanda, indicandone le relative distanze.
  3. fuori dai centri abitati, il tratto di strada da rappresentare viene elevato a 250 metri prima e 150 dopo il punto d'installazione;
- ✓ disegno quotato della struttura di sostegno dei mezzi ortogonali alla strada sia che essa venga ancorata a parete sia che venga fissata al suolo indicando:
  - a) la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario;
  - b) la dimensioni (larghezza, lunghezza, altezza) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) su suolo pubblico;
- ✓ nulla osta rilasciato dal Genio Civile ai sensi dell'art. 17 della legge 64/74 (conformità del progetto alle norme sismiche) per gli impianti collocati su pali;

- ✓ nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale;
- ✓ nulla osta sanitario o regionale per i casi previsti dall'art. 1 commi 2 e 3 del D.M. 16.09.94 n. 657;
- ✓ nulla osta, rilasciato dalla Sovrintendenza ai BB.CC.AA. (parere obbligatorio e vincolante da richiedere solo nel caso in cui i luoghi siano, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 42 del 22 gennaio 2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, soggetti alla particolare tutela del suddetto Ente Statale);
- ✓ copie dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5.3.1990 n. 46 riguardante "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati;
- ✓ copia della polizza assicurativa (o autocertificazione) dalla quale si evince che il richiedente ha stipulato o si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura di danni a persone o cose derivanti dal manufatto;
- ✓ autocertificazione con la quale il titolare dell'autorizzazione si impegna, in caso di cessata attività, fallimento, etc., a rimuovere la struttura pubblicitaria e a ripristinare lo stato dei luoghi;
- ✓ (escluso targhette e frontalini) autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 4.1.968 n. 15, dalla ditta installatrice, con la quale si attesta, ai sensi dell'art. 53 comma 3 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, che il manufatto è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del sito di collocazione (terreno, muro etc...) e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.

**B) PER LE INSEGNE A BANDIERA E SU PALI:**

- ✓ relazione tecnica e disegno quotato in scala 1:20 del manufatto che si intende collocare;
- ✓ idonea documentazione fotografica formato cm. 9 x 12, dalla quale risulti l'esatta ubicazione del mezzo pubblicitario ed il suo inserimento nel contesto del sito;
- ✓ estratto di mappa dalla quale risulti l'ubicazione dell'impianto nel contesto generale del luogo (scala 1:2.000/5.000);
- ✓ rappresentazione planimetrica in scala appropriata, con indicazione:
  1. della distanza del lato aggettante dell'insegna dalla carreggiata;
  2. della distanza da segnali stradali di pericolo e di prescrizione, di impianti semaforici, di intersezioni, presenti 50 metri prima e dopo il punto in cui s'intende collocare il mezzo oggetto della domanda, indicandone le relative distanze. Fuori dai centri abitati, il tratto di strada da rappresentare viene elevato ad un raggio di 300 metri;
- ✓ progetto quotato in scala 1:20 dell'opera debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia, completo di:
  1. disegno del supporto,
  2. distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario;
  3. dimensioni (larghezza, lunghezza, altezza) del mezzo pubblicitario e la sua eventuale proiezione (in centimetri) su suolo pubblico
  4. descrizione tecnica, dalla quale siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato.

**C) PER LE INSEGNE FRONTALI INSTALLATE PRESSO LA SEDE DELL'ATTIVITA':**

- ✓ relazione tecnica e disegno quotato in scala 1:20 del manufatto che si intende collocare;
- ✓ idonea documentazione fotografica formato cm. 9 x 12 dalla quale risulti inequivocabilmente l'esatta ubicazione del mezzo pubblicitario ed il suo inserimento nel contesto della facciata;
- ✓ planimetria dalla quale risulti l'ubicazione del sito o del palazzo nel contesto generale del luogo.

L'autorizzazione all'installazione deve essere richiesta anche per i cartelli, insegne di esercizio e/o altri mezzi pubblicitari sia che rientrino nel regime di esonero d'imposta sia che nell'obbligatorietà dell'esposizione, in forza di leggi e regolamenti.

**Art. 11 - PROCEDURA SEMPLIFICATA**

E' facoltà del richiedente accedere alla procedura semplificata per il rilascio della **concessione a carattere permanente**, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le seguenti modalità:

- Il richiedente dovrà presentare apposita istanza con firma autenticata corredata, oltre che dalla documentazione prevista dall'art. 9 del presente Regolamento per il rilascio della specifica

concessione richiesta, da una perizia giurata, sottoscritta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione ed iscritto all'albo professionale, il quale attesti sotto la propria responsabilità, la conformità delle opere da realizzare alle norme dettate dal presente Regolamento e da altre eventualmente vigenti in materia, oltre all'acquisizione dei pareri propedeutici al rilascio della concessione suolo pubblico, da un prospetto di autodeterminazione delle somme dovute ai fini del rilascio della concessione, ivi compreso l'eventuale deposito cauzionale, da autocertificazione a firma della ditta richiedente relativa all'assenza di debiti nei confronti dell'Amministrazione Comunale, art. 15, ultimo comma, del Titolo II° del presente Regolamento.

- Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, completa di tutti i documenti necessari secondo quanto previsto dal precedente comma, in mancanza di diniego o richiesta di integrazione, la stessa si intenderà accolta ed il richiedente, previo pagamento delle somme dovute ai fini del rilascio, del deposito cauzionale – anche attraverso presentazione di polizza fideiussoria - e della prima annualità del canone, entro il termine dei successivi 30 giorni e di comunicazione di inizio dei lavori, potrà effettuare gli stessi.
- Tali lavori non potranno occupare un periodo di tempo superiore a 30 giorni e, entro 15 giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere presentato un certificato di collaudo delle opere, redatto da tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, attestante la rispondenza di quanto realizzato alla richiesta inoltrata ed assentita.
- Il mancato deposito della certificazione comporterà la decadenza della concessione.
- Il Comune si riserva il diritto di controllo e di intervento in qualsiasi momento, sia durante l'esecuzione che a lavori ultimati e, in caso di difformità rispetto al progetto ovvero alle norme regolamentari, di sospendere gli stessi, inibendone la continuazione, ovvero, in caso di ultimazione, di ordinarne la demolizione o rimozione.
- Il presente articolo – procedura semplificata - non si applica alle concessioni del suolo pubblico per gli impianti pubblicitari.

#### **Art. 12 – ESENEZIONE DALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE**

Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali e non superiori all'ora determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni da parte dei commercianti che esercitano il commercio in forma itinerante, sempreché le une e le altre avvengano in ossequio alle prescrizioni del Codice della Strada e non arrechino intralcio alla circolazione. Il carico e lo scarico delle merci dovrà comunque essere effettuato nell'ambito delle fasce orarie consentite da apposita Ordinanza Sindacale, che potrà anche determinare fasce orarie differenziate in relazione a zone determinate.

#### **Art. 13 – CASI DI URGENZA, FORZA MAGGIORE O DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO**

Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Corpo di Polizia Municipale e all'Area Gestione del Territorio, via fax o mediante PEC, secondo le seguenti prescrizioni:

- a. indicare il tipo di occupazione, la durata e la superficie occupata, le motivazioni che ne hanno comportato l'esecuzione d'urgenza, il luogo esatto dell'occupazione, il responsabile dell'occupazione indicandone le complete generalità, i riferimenti telefonici e di telefax per le eventuali comunicazioni. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore, salvo quanto disposto ai successivi punti.
- b. entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento, l'interessato ha l'obbligo di fornire all'Ufficio Tecnico Comunale copia dell'avvenuto pagamento del canone di occupazione suolo pubblico.
- c. qualora l'intervento urgente necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente, entro il settimo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione, domanda in sanatoria di occupazione suolo pubblico, all'Ufficio Tecnico Comunale, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento), producendo la seguente documentazione:
  - richiesta di occupazione in sanatoria in bollo, con allegata l'attestazione di versamento della tassa istruttoria e del canone relativo all'occupazione suolo;

- documentazione tecnica e fotografica;
- copia fotostatica delle comunicazioni inoltrate agli uffici di cui sopra;
- eventuale verbale di accertamento della Polizia Municipale e/o dei VV.FF.

L'Amministrazione provvede ad accertare se esistono le condizioni di urgenza. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui al comma precedente, l'occupazione si considera abusiva a tutti gli effetti e verranno applicate le sanzioni previste al Titolo III del presente Regolamento, con l'obbligo di immediata liberazione dell'area, nel caso di persistenza dell'occupazione.

In caso contrario l'Ufficio Tecnico Comunale provvede e a rilasciare la concessione, previa corresponsione del relativo canone.

Nell'effettuare l'occupazione d'urgenza, l'interessato è obbligato ad adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

#### **Art. 14 – TERMINI E MODALITA' PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

La domanda per l'occupazione nel territorio comunale di spazi ed aree di cui alle definizioni degli articoli precedenti, sia essa temporanea o permanente nonché quella relativa alla richiesta di autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria, deve essere presentata tramite Protocollo Generale, all'Ufficio Tecnico Comunale – Area Gestione del Territorio, il quale avvierà la procedura istruttoria (ad esclusione delle autorizzazioni al commercio ambulante su suolo pubblico, in quanto disciplinate, per la Regione Sicilia, dalla L.R. n. 18 del 01.03.1995).

La suddetta domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

Per le occupazioni su aree che influiscono direttamente sulla circolazione stradale è necessario il parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale.

L'ufficio acquisisce, anche tramite conferenza di servizi, i pareri previsti dalla vigente normativa in ordine al tipo di occupazione richiesta.

In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda completa di tutti gli elaborati ed allegati richiesti ed il numero di protocollo generale.

**L'istruttoria per il rilascio delle concessioni di occupazione suolo non potrà essere avviata se il richiedente è debitore di somme per occupazione suolo ed eventuali sanzioni nei confronti dell'Amministrazione Comunale accertata anche attraverso l'attività di repressione ad opera del competente Corpo di Polizia Municipale.**

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento entro i termini previsti per lo svolgimento del Procedimento Amministrativo, termine questo fissato come segue:

- a) per le occupazioni permanenti (tende, gazebo, dehors e strutture stabili per le affissioni pubblicitarie) in giorni 60;
- b) per le occupazioni permanenti (chioschi, impianti di distribuzione carburanti) in giorni 60;
- c) per le occupazioni temporanee, (tavoli, sedie, ombrelloni, piante ornamentali, strutture amovibili) in giorni 30;
- d) per le occupazioni temporanee (scavi, recinzioni, ponteggi, allacciamenti di condutture elettriche, idriche o del gas) in giorni 45;
- e) per le occupazioni temporanee (scavi ed installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica) in giorni 60;
- f) per una occupazione giornaliera, che non rientri nella casistica delle occupazioni d'urgenza di cui all'art. 13, in giorni 7.

#### **Art. 15 - CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE - DEPOSITO CAUZIONALE**

In base ai risultati dell'istruttoria, il Dirigente dell'Area Gestione del Territorio rilascia la concessione/autorizzazione o comunica al richiedente i motivi ostativi al rilascio della stessa concedendo la possibilità di produrre – entro gg.15 dal ricevimento della comunicazione – una diversa ipotesi di occupazione. Trascorsi i termini concessi, in mancanza di riscontro, il procedimento si intenderà definito con esito negativo.

L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- gli elementi identificativi della concessione/autorizzazione, l'ammontare del canone, della cauzione o della polizza fideiussoria;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione, nonché la superficie e la misura dello spazio da occupare;
- (nel caso delle occupazioni temporanee) la durata della concessione, con il relativo termine iniziale e finale.

E' previsto il versamento di un deposito cauzionale, da eseguire anche con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di San Filippo del Mela, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, proporzionale alla pavimentazione dismessa e/o alla superficie da ripristinare, nella misura fissata dall'Ufficio Tecnico, competente per la manutenzione delle sedi stradali, che ne dispone, altresì, lo svincolo a seguito delle verifiche tecniche relative al ripristino dello stato dei luoghi, qualora:

- l'occupazione comporti la modificazione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dall'occupazione possano eventualmente derivare danni al demanio comunale.

Le concessioni/autorizzazioni sono rilasciate senza pregiudizio di terzi; il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio effettua le valutazioni necessarie per il rilascio degli atti di cui si tratta secondo criteri d'imparzialità, nonché sulla base dei pareri espressi dagli altri Uffici e degli indirizzi impartiti in materia dall'Assessore Delegato.

Sono a carico del concessionario tutte le spese per la redazione e registrazione dell'atto.

Le concessioni rilasciate, verranno trasmesse, a cura dell'Area Gestione Territorio al Corpo di Polizia Municipale, all'Area Gestione Risorse – Ufficio Tributi e, se di competenza, Ufficio Commercio.

E' istituito il Registro delle concessioni/autorizzazioni sul quale saranno annotati i superiori dati e le scadenze dei pagamenti.

#### **Art. 16 - RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI OCCUPAZIONE**

La richiesta di occupazione completa nei suoi elementi dà avvio al procedimento amministrativo per il rilascio della concessione di suolo o autorizzazione alla collocazione dell'impianto pubblicitario.

Il soggetto che non fosse più interessato ad ottenere tale provvedimento, deve rappresentare in forma scritta la sua volontà almeno 15 giorni prima della data d'inizio dell'occupazione o della collocazione richiesta allo stesso ufficio cui era rivolta la domanda, al fine d'interrompere il procedimento.

In caso contrario sorge l'obbligazione del pagamento del canone correlata all'emanazione del provvedimento, fatta salva la dimostrazione che l'occupazione non è avvenuta per motivi di forza maggiore.

### **– Capo IV –**

#### **INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E DI QUELLI VIETATI NELL'AMBITO COMUNALE**

#### **Art. 17 - TIPOLOGIA DEI MANUFATTI REALIZZABILI**

1. I manufatti, quali chioschi, edicole, da installarsi sul suolo pubblico, dovranno essere realizzati con strutture in ghisa, ferro battuto, o acciaio per le parti metalliche, con divieto d'impiego di materiale plastico per tamponature; la copertura dovrà essere a padiglione con gronde ad altezza max. di mt. 3; dovranno altresì essere appoggiate o imbullonate.

2. Le strutture denominate "dehors" sono costituite da elementi parzialmente trasparenti, facilmente amovibili, con altezza non superiore a mt. 1,50 dal suolo.

3. I manufatti non potranno superare la superficie massima di mq. 20, con altezza di mt. 3 alla gronda. I chioschi potranno essere in aderenza o distanza minima di mt. 3.

In relazione al luogo d'installazione, il manufatto non dovrà impedire o comunque compromettere la visibilità di edifici di particolare pregio e paesaggi e dovrà comunque essere garantita intorno al manufatto la possibilità di effettuare la pulizia per evitare condizioni antigigieniche.

4. I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono (insegne distintive dell'esercizio) ovvero siano destinati a richiamare l'attenzione del pubblico, a magnificare merci, prodotti, servizi e/o volta a migliorare l'immagine del soggetto reclamizzato:

a. mezzi pubblicitari ordinari di esercizio: si intendono tutte le scritte, tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente;

b. mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio: si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Le insegne, le targhe, i pannelli o simili si classificano secondo la loro collocazione in:

- a bandiera (orizzontale o verticale) se sporgenti dal muro;
- frontali (orizzontali o verticali) se contro muro;
- a giorno (sui tetti, pensiline, cancelli, paline).

#### **Art. 18 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE INSEGNE E SIMILI**

L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame richieste di altro genere, purché motivate.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Qualora si renda necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno essere rimosse a semplice richiesta del Comune.

Il colore rosso non dovrà mai essere utilizzato nelle vicinanze di impianti semaforici in posizione tale da generare disturbo in chi guida.

Per le insegne d'esercizio, collocate parallelamente alla strada ed in aderenza all'immobile, è ammessa la loro installazione indipendentemente dalla distanza esistente dal margine della carreggiata stradale.

#### **Art. 19 - DIMENSIONI E POSIZIONI DELLE INSEGNE E SIMILI**

Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sotto indicate disposizioni:

- 1) Per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a mt. 4,50 dal piano stradale.
- 2) Gli impianti nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiede dovranno essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a mt. 2,50 dal piano stradale.
- 3) Per le insegne a bandiera qualora i marciapiedi siano inferiori a mt. 3 i supporti di sostegno dovranno essere collocati in aderenza al fabbricato e l'insegna non potrà proiettarsi oltre la lunghezza del marciapiede stesso e l'altezza non potrà essere inferiore a mt. 3,50 e comunque con le limitazioni previste dal regolamento di attuazione al C.d.S. per quanto riguarda le distanze dalle altre insegne a bandiera e dalla segnaletica stradale.
- 4) Qualora nello stesso punto vi siano le necessità di collocare più insegne dovrà essere adottato il sistema a totem, con la collocazione di più insegne su un unico supporto.

La collocazione delle insegne luminose all'interno dei portici, dal fondo del portico al pilastro e da pilastro a pilastro potrà avvenire ad una altezza da terra non inferiore a mt. 2,50.

Le insegne luminose a bandiera da sistemare a fondo portico, sempre nel rispetto dell'altezza da terra di mt. 2,50 non potranno sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

#### **Art. 20 - CLASSIFICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA STRADALE**

Cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

- a) secondo la funzione

- 1) pubblicitari in genere
  - 2) informativi, ubicazionali, di servizi o attività.
- b) secondo la collocazione
- 1) a parete;
  - 2) su pannello, appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale;
  - 3) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

#### **Art. 21 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale deve essere considerato soggetto per analogia alla particolare disciplina che lo regola in forza della normativa prevista dal Piano Regolatore Generale.

In conseguenza, il responsabile dell'Ufficio Tecnico valuterà le proposte di nuovi impianti pubblicitari con particolare riguardo agli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici ed ambientali, nonché in conformità delle disposizioni contenute nei successivi artt. 22, 23 e 24.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente futura in:

- a) edifici monumentali;
- b) zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
- c) centro commerciale direzione e periferia.

#### **ART. 22 – EDIFICI MONUMENTALI**

Sugli edifici monumentali è ammessa esclusivamente la collocazione delle insegne di esercizio con le seguenti limitazioni:

- a) le insegne collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi situati a piano cioè entro i limiti degli stipi dell'architrave e archivolto che delimitano i vani degli esercizi stessi, non devono sporgere dalla superficie del muro e ne essere del tipo a pannello o a plafone con superficie luminosa;
- b) le insegne frontali a muro non sono ammesse. Eccezionalmente potranno essere ammesse qualora il loro inserimento non incida sensibilmente sull'aspetto architettonico dell'edificio o sull'ambiente circostante ed in ogni caso purché, oltre a trattarsi di insegna di servizio, siano in lettere scatolari in materiali e forme da valutarsi di volta in volta come idonei al loro inserimento. La loro collocazione dovrà, se possibile, e compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, interessare superfici murarie completamente lisce, prive, quindi, di motivi ornamentali e che non costituiscono componenti di elementi architettonici caratterizzanti l'edificio stesso;
- c) con lo stesso carattere di eccezionalità eventuali proposte di insegne da sistemare oltre le linee di gronda degli edifici e contro ( o aderenti) il muretto di attico degli stessi potranno essere di volta in volta valutate nell'istruttoria, ai fini di un loro accoglimento, in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici stessi;
- d) parimenti, potrà essere valutata l'opportunità di consentire l'inserimento di insegne luminose in solo tubo al neon all'interno dei vani finestra, nello spazio in compreso tra le persiane e il serramento a vetri, ovvero in corrispondenza dei portici, degli spazi voltati o all'interno delle arcate ad un'altezza da terra mai inferiore al limite superiore dei piedritti delimitanti le arcate medesime;
- e) agli impianti pubblicitari devono comunque armonizzare nelle dimensioni, nei colori, nei caratteri, nelle scritte con le caratteristiche dell'edificio;
- f) non devono essere occultate le grate di ferro battuto, se esistenti;
- g) le targhe professionali o di esercizio devono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso purché non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure i battenti.

Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono avere dimensioni, colori e caratteri rigorosamente uniformi e in ogni caso dovrà rispettare quanto previsto dal vigente Strumento Urbanistico (norme tecniche – Regolamento Edilizio Comunale) per le zone "A".

### **Art. 23 - ZONE SOGGETTE A VINCOLO E A CONTROLLO AMBIENTALE**

Non possono essere apposte vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'edificio.

E' parimenti vietata l'installazione di quadri luminosi.

A. INSEGNE In queste aree le insegne di esercizio, sia frontali che a bandiera, sono ammesse con le seguenti limitazioni:

- √ le insegne devono di norma essere frontali;
- √ le insegne frontali collocate sopra il vano od i vani dell'esercizio devono avere dimensioni tali da non superare i limiti della luce del vano sottostante e lo spazio compreso tra le verticali sugli stipiti esterni dei vani pertinenti l'esercizio;
- √ è vietato collocare insegne su cancellate;
- √ eventuali proposte di insegne da sistemare su balconi, terrazze o tetti, potranno essere di volta in volta esaminate dalla Commissione sulla pubblicità in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche degli edifici stessi e dell'ambiente circostante, nonché all'idoneità di inserimento dei manufatti;
- √ le insegne non luminose, a meno che non siano del tipo in lamiera dipinta, devono essere a lettere staccate e sagomate, mentre le insegne luminose devono essere a filo neon o scolorari a luce schermata, ma con lettere staccate e sagomate;
- √ le insegne a superficie interamente luminosa o a cassonetto plafonato sono ammesse solo se collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi, purché non sporgano dalla superficie del muro;
- √ per la collocazione delle targhe professionali o di esercizio valgono le stesse limitazioni di cui al precedente art. 22;
- √ le insegne frontali devono rispettare la parete e devono armonizzare nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio. Per tutte le insegne luminose occorre che le apparecchiature elettriche componenti il loro impianto siano occultate alla vista. Nelle zone soggette a vincolo e controllo ambientale di regola non sono ammesse le insegne pubblicitarie non di esercizio.

B. MOSTRE E QUADRI LUMINOSI

La struttura architettonica dei piani terreni (zoccoli, cornici) non deve essere alterata ne' chiudendo arcate o vani di ingresso, ne' coprendo o chiudendo le finestre o grate, ne' adeguandola allo stile delle vetrine. Non possono essere apposti stipiti o cornici in pietra, legno, marmo od altro materiale che copra od alteri le strutture architettoniche preesistenti. Non possono essere apposte vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'esercizio. E' parimenti vietata l'installazione di quadri luminosi.

C. TENDE PUBBLICITARIE

Le tende non devono superare, in larghezza, la luce del singolo vano sottostante e la loro sporgenza deve essere contenuta entro cm.30 dall'interno del filo dei marciapiedi. Devono, inoltre, essere manovrate mediante appositi congegni a sezioni leggere in modo da non deturpare il carattere degli edifici.

### **Art. 24 - CENTRI COMMERCIALI, DIREZIONALI E PERIFERIE**

In tali aree non possono essere collocate insegne di servizio ed insegne pubblicitarie di ogni tipo.

L'inserimento di detti mezzi, deve essere fatto con valori e modi anche rilevanti, pur nella salvaguardia dei criteri estetici e degli equilibri compositivi che di volta in volta dovranno essere soddisfatti.

In linea di carattere generale va evitata la collocazione di insegne e cartelli su terrazze e cancellate mentre nei viali alberati e nei giardini i cartelli pubblicitari isolati vanno di norma distanziati di almeno mt. 20 l'uno dall'altro.

### **Art. 25 - CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI E SIMILI**

I cartelli, i posters, gli stendardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi, in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone.

Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

In materia di esposizione di cartelli e simili il comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinare la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.

L'affissione dei manifesti deve rispettare i parametri che la caratterizzano e la qualificano, quali la dimensione e la finalità, che può essere pubblicitaria, istituzionale, informativa, funeraria o sociale.

Conseguentemente, nasce la necessità di differenziare la tipologia degli impianti in relazione alle varie esigenze sociali, differenziandone i tipi e le dimensioni.

Per tale ragione, si indica di seguito la "tipologia" degli impianti da ritenersi necessari per il soddisfacimento delle sopraindicate esigenze:

**1) Stendardi mono e bifacciali** - (formato cm. 100x140 – 140x200 – 200x140). Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato o alluminio con eventuali elementi di arredo urbano.

**2) Tabelle murali** – (formato cm. 70x100, 100x140, 140x200). Dovranno essere costruiti in lamiera zincata con bordi costituiti da profilati metallica (in ferro o alluminio preverniciato) con caratteristiche e colori identici agli stendardi.

**3) Trespoli** - Trattasi di impianto a pianta triangolare composta da tre tabelle di dimensioni di cm. 140x200. Per linea e colore dovranno essere analoghi ai modelli precedenti e dovranno essere installati in "spazi aperti" e di passaggio. L'impianto dovrà essere utilizzato esclusivamente per pubblicità commerciale e dovrà essere realizzato con lastre prestampate in plexiglas o in metallo. Ove possibile, l'impianto potrà avere a completamento panchine da porsi sotto alcune facce del trespolo.

**4) Posters** - Trattasi di impianto di dimensione di cm. 600x300 destinato esclusivamente alla esposizione di pubblicità realizzata mediante pluricomposizione di fogli. L'impianto dovrà essere costituito da una tabella "a fondo metallico", essere sostenuto su tre pilastri metallici realizzati con profilati a doppio "T" e dovrà essere racchiuso con una cornice in legno, alluminio o vetroresina alta cm. 20 e colorata in verde.

**5) Impianti per affissioni dirette** - Detti impianti potranno essere attribuiti triennialmente ai "soggetti privati" che ne facciano richiesta, comunque diversi dal "concessionario del pubblico servizio, mediante affidamento concessorio con gara pubblica e con il pagamento di un "canone concessione" in relazione al minor introito tributario.

#### **Art. 26 - NORME DI SICUREZZA DELLA VIABILITA'**

Fermo restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S. o della Provincia sulle strade di loro pertinenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i relativi tracciati.

Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di mt. 200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazione relative ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi visibili dai veicoli transitanti sulle stradali che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerarne confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Salvo quanto previsto delle leggi P.S. fuori dai centri abitati i cartelloni e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di mq.6 e non devono essere collocati a distanza minore di mt. 3 dal ciglio delle strade. Inoltre, non devono essere collocati a distanza minore di mt. 200 prima dei segnali stradali e di mt. 100 dopo i segnali stessi.

Di regola, la distanza fra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt. 100 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

I limiti del presente articolo non si applicano ai mezzi pubblicitari di esercizio solo se posti in aderenza all'esercizio medesimo.

#### **Art. 27 – DIFFORMITA’**

- a) I manufatti esistenti, non adeguati alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, se in contrasto con le norme sulla sicurezza e con le norme del Codice della Strada, dovranno essere demoliti.
- b) Al fine della salvaguardia degli Enti Locali, gli oneri derivanti dalla rimozione degli impianti installati o dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti, sono a carico dei soggetti che hanno di fatto commesso la violazione, salvo prova contraria.

### **– CAPO V –**

#### **CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO, LIMITI ED ESCLUSIONI**

#### **Art. 28 - TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione, salvo i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l’attività autorizzata e comunque nel rispetto delle eventuali prescrizioni.
3. E’ ammessa la successione nell’atto concessorio solo in caso di subingresso nella titolarità dell’esercizio di attività commerciale, nel rispetto della vigente normativa e previa verifica della regolarità dei pagamenti del canone.

#### **Art. 29 – DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. Il periodo di validità delle concessioni è di norma quello richiesto e comunque non superiore a “9” anni; i provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti possono essere rinnovati alla scadenza mentre le concessioni temporanee non possono essere prorogate, salvo giustificato motivo.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare, per giustificati motivi, l’occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga all’Ufficio Tecnico – Area Gestione del Territorio almeno 5 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga. Tale proroga può essere rilasciata per una durata non superiore alla metà temporale del periodo già concesso e per non più di una volta.

#### **Art. 30 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario deve rispondere in proprio di tutti i danni derivanti dal godimento della concessione, nei confronti dei terzi o del patrimonio comunale, per effetto dell’occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell’atto di concessione, ha l’obbligo:
  - a) di esibire, a richiesta del Corpo di Polizia Municipale o personale incaricato, la concessione nonché l’attestazione comprovante il versamento del canone e della Tarsu, se dovuta; in caso di concessione autoassentita, dovrà esibire copia della richiesta protocollata e dei bollettini di versamento del canone pagato in favore del Comune per l’anno in corso;
  - b) di mantenere in condizioni d’ordine e pulizia l’area che occupa;
  - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell’occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate; in mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione o la polizza fideiussoria a suo tempo prestata in dipendenza della concessione rilasciata;

d) di versare il canone alle scadenze fissate.

3. I titolari di concessione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura dei negozi e provvedere alla pulizia del medesimo.

4. Nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione concessa, il concessionario deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, (D.Lgs. 30.04.1992 n 285 Codice della strada e successive modifiche – D.P.R. n 380 del 06.06.2001 T.U. Disposizioni regolamentari in materia edilizia), dai regolamenti al momento vigenti. In ogni caso il concessionario ha l'obbligo di:

a) non cagionare danni a terzi o al patrimonio comunale con opere o manomissioni realizzate a qualunque titolo, non arrecare molestia o disturbo al pubblico ed intralcio alla circolazione; evitare ogni causa di possibili sinistri e danni ai passanti; ogni responsabilità per danni a terzi è ad esclusivo carico del titolare della concessione o dell'autorizzazione;

b) non effettuare scarichi e depositi di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati; c) non scaricare acque sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dall'Autorità sanitaria;

### **Art. 31 - REVOCA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONCESSIONARIO E DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione viene revocata:

a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, il titolare non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;

b) per mancato pagamento oltre gg.90 del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;

c) per violazione delle norme di cui all'articolo 28, relative al divieto di sub concessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso, ovvero per violazione delle norme di cui all'articolo 30, relativo agli obblighi del concessionario;

d) per uso improprio o diverso dell'occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

2. Il concessionario decade dal diritto di occupazione:

a) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 10 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione nell'area concessa;

b) se, in caso di occupazione permanente, senza giustificato motivo non occupa il suolo nei 30 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.

c) In caso di mancata presentazione del certificato di collaudo nei casi previsti all'art. 6 bis del presente Regolamento.

3. La revoca e la decadenza della concessione sono pronunciate con determinazione del Dirigente dell'Area Gestione del Territorio, che indicherà anche i modi, i termini e le modalità per lo sgombero, che verrà eseguito dai competenti uffici comunali;

4. La revoca e la decadenza non comportano restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne' esonerano da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione; nei casi di revoca di cui al comma 1 sarà altresì dovuta una penale pari ad 1 (una) annualità del canone. Le eventuali inadempienze dovranno essere accertate dall'ufficio competente o dal Corpo di Polizia Municipale.

### **Art. 32 - MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA PER SOPRAVVENUTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO**

1. Il Comune, con Delibera di Giunta o Ordinanza Sindacale su proposta motivata di uno o più responsabili degli uffici preposti, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a dovere corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. La revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione ed in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di esplicito rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente concessionario.

### **Art. 33 - LIMITI DELLE OCCUPAZIONI ED ESCLUSIONI**

1. Ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo del 50% della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2 dal ciglio del marciapiede e da eventuali strutture allocate in prossimità di detto ciglio (pali di illuminazione, segnaletica e quant'altro). Per le aree del territorio comunale, ove essa sia presente, è fatto obbligo di lasciare libera da qualsivoglia occupazione, la striscia realizzata per gli ipovedenti, dalla quale il margine dell'area occupata, deve distanziarsi non meno di 50 cm. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il solo passaggio pedonale; restano comunque salvi i diritti dei terzi.
2. All'interno delle zone di rilevanza storico - ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
3. Può essere richiesta in concessione l'occupazione suolo pubblico con strutture precarie ed amovibili, quali tavoli, sedie, ombrelloni, solo l'area antistante l'esercizio commerciale nel quale viene svolta l'attività e comunque non deve eccedere, nei suoi limiti, il prospetto dell'esercizio commerciale, e dovrà, in ogni caso, essere garantito il transito pedonale secondo quanto previsto al comma 1, nonché le prescrizioni in esso riportate. L'area da concedere deve avere una profondità non inferiore a mt. 1,00.
4. Ove insiste una soluzione della continuità tra l'esercizio commerciale e l'area da concedere per l'occupazione suolo pubblico (interposizione di una via), la concessione può essere rilasciata, fatti salvi gli esiti dell'istruttoria, se la via interposta sia esclusa dalla viabilità veicolare (zona pedonale) o sia a traffico limitato.
5. Rimangono tassativamente escluse da tale provvedimento normativo le vie d'accesso agli svincoli autostradali, poiché queste sono da considerarsi dei naturali prolungamenti degli stessi, sulle quali è vietata l'occupazione sia temporanea che permanente del suolo pubblico, marciapiedi compresi.
6. Salvo eccezionali disposizioni della G.M., sono altresì tassativamente vietate le occupazioni, a qualsiasi titolo, sulle sedi stradali (carreggiate, banchine, slarghi, piazza, parcheggi) aperte al libero transito veicolare, con esclusione dei lavori pubblici e privati limitatamente al periodo di esecuzione degli stessi.
7. Al fine di regolarizzare le strutture esistenti, quali chioschi ed edicole, l'Amministrazione, previo parere favorevole del Corpo di Polizia Municipale e dei Dipartimenti Mobilità Urbana e Viabilità e Dipartimento Manutenzione Strade, potrà autorizzare la realizzazione, a cura e spese del richiedente, di strutture permanenti o temporanee di estensione del marciapiede - anche sopprimendo le zone destinate a parcheggio - in modo da assicurare sufficiente spazio per il transito pedonale; a cura e spese del richiedente potrà altresì essere autorizzato, previo parere degli Uffici ed Enti competenti, lo spostamento di pali per l'illuminazione, segnaletica e quant'altro necessario per assicurare il transito pedonale.
8. Sono altresì tassativamente vietate le occupazioni realizzate, a qualsiasi titolo, sulle carreggiate compresi i marciapiedi, piazze e slarghi, con manufatti stabili o smontabili utilizzati quale ampliamenti di attività per vetrine, sbalzi ecc.

### **Art. 34 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER CANTIERI**

1. Alle imprese edilizie è rilasciata un'unica concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico per la superficie e la durata corrispondente ai lavori indicati nell'autorizzazione o concessione edilizia o per quelli inferiori richiesti dall'interessato.
2. La concessione, rilasciata previa esibizione della concessione od autorizzazione edilizia in aggiunta alla documentazione di cui all'art. 5 e nel rispetto delle prescrizioni stabilite dagli uffici competenti per assicurare l'incolumità dei passanti (quali tettoie, camminamenti protetti ecc.) potrà prevedere la possibilità di effettuare manovre ed interventi con mezzi d'opera - per periodi non superiori ad otto ore giornaliere e nel rispetto del Codice della Strada - previa comunicazione da depositare almeno 72 ore prima presso il Corpo di Polizia Municipale; resta ferma la possibilità per l'Amministrazione - per comprovati motivi d'interesse pubblico o di viabilità ed anche durante l'esecuzione degli interventi - di vietare gli stessi o di prescrivere speciali modalità d'esecuzione.

## **Art. 35 - OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale o comunque in difformità alla stessa.  
2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni che si protraggano oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca, di sospensione o d'estinzione della medesima, nonché le occupazioni realizzate in eccedenza rispetto alle misure contenute nell'atto di concessione.

3. Scaduta la concessione, il pagamento di somme oltre quelle previste nell'atto concessorio, versate al Comune di San Filippo del Mela dal titolare della concessione scaduta o dall'occupante di fatto, a titolo di canone, non legittima il proseguo dell'occupazione, per la quale dovrà essere richiesto un nuovo provvedimento concessorio.

4. L'accertamento delle occupazioni abusive, nonché delle violazioni a quanto disposto dal presente regolamento, viene effettuato attraverso apposito documento, ovvero verbale, compilato da personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale a cura del quale sarà notificato al soggetto abusivamente o al concessionario:

- l'entità del canone dovuto e l'applicazione delle sanzioni secondo quanto disposto al successivo Titolo III;
- l'esito dell'istruttoria di cui all'articolo 14;
- l'eventuale costo relativo alla rimozione dei materiali e/o la demolizione dei manufatti, il relativo trasporto e smaltimento, nonché il ripristino delle aree e spazi pubblici abusivamente occupati.

5. Resta comunque a carico del concessionario o dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi o al patrimonio comunale a causa dell'occupazione.

6. Al fine di rendere efficace ed efficiente il sistema dei controlli sul legittimo utilizzo degli spazi ed aree pubbliche e di perseguire obiettivi di efficienza e di potenziare le attività di accertamento dei canoni propri, con il presente regolamento si stabilisce:

a) è deputato ai controlli il Corpo della Polizia Municipale, che dovrà assicurare controlli permanenti sulla corretta applicazione del Regolamento, provvedendo alle azioni repressive dei fenomeni di abusivismo, comminando le relative sanzioni ed avviando con immediatezza l'iter per lo sgombero o demolizione dei beni o strutture occupanti abusive;

b) l'Ufficio Tecnico – Area Gestione del Territorio controllerà tutte le procedure di concessione, la verifica del rispetto delle norme regolamentari e di quelle che disciplinano la gestione dell'entrate, con conseguente predisposizione degli atti necessari a ristabilire la regolarità;

c) Il Sindaco o l'Assessore al Patrimonio o il Responsabile dell'Area Gestione Risorse potranno disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione;

d) L'Area Gestione Risorse provvederà a trasmettere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento, ai VV.UU. l'elenco completo di tutte le concessioni attive sul territorio comunale. L'aggiornamento immediato dovrà avvenire, ove possibile, anche con l'utilizzo di tecnologie informatiche, con la trasmissione on-line dei dati;

e) Entro 180 gg, dalla trasmissione dell'elenco di cui al punto d), gli organi preposti (Vigili Urbani e Area Gestione Risorse) all'attuazione del presente regolamento, dovranno predisporre una mappatura completa di tutte le occupazioni di aree e spazi pubblici che insistono sul territorio comunale, segnalando ogni opera irregolare o abusiva.

## **TITOLO II**

### **CANONE UNICO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE SULL'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E SULL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, SERVIZIO E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **– CAPO I –**

### **CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE SULL'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E SULL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **Art. 36 – PRESUPPOSTO DEL CANONE**

Il presupposto del canone è:

1. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (strade, spazi pubblici ecc.) e degli spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico del Comune di San Filippo del Mela;
2. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile (strade, spazi pubblici ecc.) del Comune di San Filippo del Mela, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato.

**L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al superiore punto 2. esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al punto 1.**

### **Art. 37 - SOGGETTI**

Soggetto attivo del prelievo è il Comune di San Filippo del Mela.

Soggetti passivi sono i titolari di autorizzazione o di concessione ovvero, in mancanza, i soggetti che effettuano l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

### **Art. 38 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

- a) Per le occupazioni di cui al precedente art. 35 comma 1, il canone è determinato in base alla durata, alla superficie espressa in metri quadrati, alla tipologia ed alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale in cui è effettuata l'occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

- b) Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al precedente art. 35 comma 2, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli ad uso pubblico o ad uso privato, il canone è dovuto rispettivamente sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

### **Art. 39 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE E TARIFFA STANDARD**

A norma del comma 826 della L. 160 del 27.12.2019, si rileva che:

- Il Comune di San Filippo del Mela, con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, è di **classe V**;
- la tariffa standard annua, per il caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, applicabile sia per il caso in cui il presupposto di imposta risulti integrato dall'occupazione di suolo pubblico, sia dalla diffusione di messaggi pubblicitari, è pari ad € 30,00/mq.

Nel caso in cui le attività suddette siano riferite ad un periodo inferiore all'anno solare, verrà applicata la tariffa standard giornaliera di € 0,60.

La superiore tariffa è soggetta a variazione/conferma annuale effettuata mediante apposito atto di C.C. propedeutico all'approvazione del Bilancio di esercizio e sarà stabilita, secondo quanto previsto al comma 817 della stessa Legge 160/2019, nella misura necessaria ad assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone. (ICP e TOSAP)

### **Art. 40 – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO**

1. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al precedente articolo è ridotta ad un quarto.
2. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa ridotta si applica fino ad una capacità del serbatoio non superiore a tremila litri; per serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.
3. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi ed di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, moltiplicata la tariffa forfettaria di € 1,50, essendo il Comune di San Filippo del Mela con popolazione fino a 20.000 abitanti. La superiore tariffa è soggetta a variazione/conferma annuale effettuata mediante apposito atto di C.C. propedeutico all'approvazione del Bilancio di esercizio. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a questo Comune non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Le opere di modifica della sede stradale (ivi compresi i marciapiedi), quali aperture realizzate nel suolo, chiuse con inferriate e/o altro tipo di chiusura per consentire l'illuminazione e/o l'aerazione di locali sotterranei, intercapedini, gradini, sono considerate alla stregua di occupazioni permanenti; il relativo canone dovrà essere corrisposto in una unica soluzione calcolato per un periodo convenzionale di venti annualità.

#### **Art. 41 – MODIFICA DELLA SEDE STRADALE**

Le opere di modifica della sede stradale (ivi compresi i marciapiedi), quali aperture realizzate nel suolo, chiuse con inferriate e/o altro tipo di chiusura per consentire l'illuminazione e/o l'aerazione di locali sotterranei, intercapedini, gradini, sono considerate alla stregua di occupazioni permanenti; il relativo canone dovrà essere corrisposto in una unica soluzione calcolato per un periodo convenzionale di venti annualità.

#### **Art. 42 – RIDUZIONI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE FINALIZZATE AD ATTIVITA' EDILIZIE**

Alla luce del comma 832 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, questo Comune prevede una riduzione del canone nella misura del 30% per le occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia.

#### **Art. 43 – ESENZIONI**

Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purchè di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nel vigente regolamento di Polizia Locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;

- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
  1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiori a 40 metri lineari;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 90 della Legge 27.12.2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ovi si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purchè attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

#### **Art. 44 – VERSAMENTO DEL CANONE**

Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'art. 2bis del D.L. 22.10.2016 n. 193 (*Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva*) e ss.mm.ii (Legge Finanziaria 2020 art. 1 comma 786).

La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

### – CAPO II –

#### **SERVIZIO E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 45 – IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

#### **Art. 46 – MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, che deve essere annotata in apposito registro cronologico, che può essere tenuto anche su supporto informatico.

Nella richiesta devono essere indicate:

- le generalità del richiedente o della persona o dell'ente nell'interesse del quale il servizio viene richiesto, compresi l'indirizzo ed il codice fiscale;
- la durata di esposizione e la data di inizio;
- l'oggetto, la quantità ed il formato dei manifesti.

I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

- a) per quelli costituiti da un solo foglio: la quantità ed il formato;
- b) per quelli costituiti da più fogli: la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito.

I manifesti devono essere fatti pervenire all'Ufficio Affissioni, a cura del committente, almeno due giorni lavorativi prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'Amministrazione mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'Amministrazione deve darne tempestiva comunicazione al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui agli ultimi due commi il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e l'Amministrazione è tenuta al rimborso delle somme versate entro novanta giorni. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Tutti i manifesti affissi dal pubblico servizio dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia a cura del servizio comunale affissioni con un timbro sul quale sia riportata, insieme all'indicazione dello stesso ufficio, anche la data di scadenza dell'affissione.

#### **Art. 47 - PAGAMENTO DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo del canone sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

Il pagamento del diritto può essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune di San Filippo del Mela oppure al Concessionario in caso di affidamento del servizio di riscossione.

L'attestazione del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale dovrà essere allegata alla richiesta per l'affissione dei manifesti.

Le disposizioni previste per il canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

#### **Art. 48 – MISURA DEL DIRITTO**

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni pari a cm. 70x100 è stabilita nell'art. 19 del D.Lgs. 507/93 in € 1,03 (già Lire 2.000) per i primi 10 giorni di affissione ed in € 0,43 per ognuno dei successivi periodi di 5 giorni o frazione.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto e' maggiorato del 50 per cento.  
Per quelli costituiti da piu' di dodici fogli e' maggiorato del 100 per cento.

#### **Art. 49 - ESENZIONI DAL DIRITTO**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune di Subbiano da esso svolte in via esclusiva o a cui il Comune ha dato il proprio patrocinio, esposti nell'ambito del proprio territorio, senza l'indicazione di sponsor;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi; d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati; h) gli annunci mortuari affissi in via diretta dalle ditte autorizzate.

#### **Art. 50 - RIDUZIONE DEL DIRITTO**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

#### **Art. 51 – SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO DEL SERVIZIO**

Ai sensi del comma 836 della Legge 160/2019, con decorrenza dal 1° dicembre 2020 viene soppresso l'obbligo da parte dei Comuni del servizio delle pubbliche affissioni. Tale servizio potrà essere sostituito dalla pubblicazione di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali nel sito internet del Comune di San Filippo del Mela. Il Comune garantisce, in ogni caso, l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni con finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti dedicati.

### **– CAPO III –**

#### **DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI - INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE E DETERMINAZIONE DEI QUANTITATIVI DEGLI IMPIANTI DA DESTINARE ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **Art. 52 – QUANTIFICAZIONE E INDIVIDUAZIONE DELLE SUPERFICI**

L'ubicazione degli impianti è individuata nelle allegate cartografie del territorio comunale, suddivisa per tipologia di riferimento.

##### **1. Affissioni istituzionali (allegato A):**

trattasi di manifesti di interesse generale e/o obbligatori per legge.

**Tipologia:** tabelle murali formato cm. 70/100 ovvero cm.100/140

**Quantità:** numero dei fogli = mq. x n. abitanti= mq.90 (previsione minima)

##### **2. Affissioni ordinarie o commerciali (allegato B):**

trattasi di manifesti aventi contenuto economico o commerciale reclamizzanti merci, prodotti e/o servizi offerti nell'esercizio di attività commerciali e/o comunque idonee a produrre reddito.

**Tipologia:** tabelle murali, standardi murali o bifacciali formato cm. 100/140 ovvero cm. 140/200.

**Quantità:** mq. 72

**3. Impianti da concedere a terzi per affissioni dirette – concessioni private (allegato C):**

trattasi di impianti speciali (posters, trespolti, standardi, transenne parapetonali, fioriere, pensiline di fermata- autobus e simili) da attribuire a soggetti privati diversi dall'eventuale concessionario, da destinare esclusivamente ad affissioni dirette previa concessione annuale o poliennale.

**4. Parapedoni – Pensiline – Direzionali (allegato D)**

**Art. 53 – RISERVA**

Il Comune si riserva di concedere, di volta in volta, ulteriori autorizzazioni all'esposizione di nuovi impianti a richiesta di parte a condizione che la localizzazione degli impianti stessi e le posizioni richieste siano ritenute idonee e gli impianti compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico nonché conformi a quanto previsto dal presente Regolamento.

## TITOLO III

### SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

**Art. 54 – ABUSIVISMO**

Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, si prevede una indennità pari al canone maggiorato del 50% per le occupazioni permanenti e del 30% per le occupazioni temporanee, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

**Art. 55 – COMUNICAZIONI “INFEDELI”**

Per la comunicazione “infedele” si applica la sanzione del cinquanta per cento della maggiore taxa dovuta – calcolato sul canone dovuto senza alcuna maggiorazione. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questa, si applica la sanzione minima prevista pari ad € 51,65 (già da lire centomila).

**Art. 56 - RIDUZIONI**

Ai sensi dell'art. 12 del citato D.Lgs. 18.12.1997 n. 473, le sanzioni indicate ai precedenti articoli 53 e 54 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della taxa, se dovuta, e della sanzione.

**Art. 57 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE NEL CODICE DELLA STRADA**

Restano ferme, in ogni caso, le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dagli artt. 20 - commi 4 e 5 – e 23 del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che eventualmente verranno aggiunte alle precedenti.


**Art. 58 – INTERESSI MORATORI**

Sulle somme dovute a titolo di taxa si applicano interessi moratori in ragione del sette per cento per ogni semestre compiuto.

ISTITUZIONALI

ALLEGATO: A





Tondo

QUARTIERE

CAPIT

122.3

132.4

125.6

103.2

120.4

99.1

93.5

115.4

125.3

117.7

100.1

142.8

132.1

122.0


116.4


42.7

1136.5

ORDINARIE / COMMERCIALI

ALLEGATO: B





CONCESSIONI PRIVATE

ALLEGATO: C



PARAPEDOTTI - PERSILINDE - DIREZIONALI

ALLEGATO: D

